

MODIFICA DELLA COSTITUZIONE IN MATERIA DI ATTIVITÀ SPORTIVA

Questo progetto di legge costituzionale, approvato in prima deliberazione dal Senato nella seduta dello scorso 22 marzo, interviene sull'**articolo 33 della Costituzione** per aggiungervi, attraverso un unico articolo, un nuovo comma in base al quale **la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme.**

Il testo costituisce la sintesi di **sei** differenti, ma convergenti, **disegni di legge costituzionale**, tra cui quelli presentati dalle senatrici del Pd Daniela Sbrollini e Caterina Biti. La principale differenza tra questi disegni di legge riguardava la scelta della sede della materia. Scelta caduta, alla fine, sull'**articolo 33 della Costituzione**, per il suo contenuto più ampio ed eterogeneo (arte, scienza, istruzione, alta cultura) **rispetto all'articolo 32**, che invece ha come oggetto unico e omogeneo il diritto alla salute, e **all'articolo 9**, perché si è preferito non intervenire sui principi fondamentali e anche perché questo articolo era contemporaneamente oggetto di un distinto procedimento di revisione in materia di tutela dell'ambiente, con il rischio di problematici intrecci.

Va ricordato che nel **testo originale** del 1948, la **Costituzione** non conteneva **alcun riferimento all'attività sportiva**. A pesare furono, verosimilmente, sia la recente esperienza del fascismo, che dello sport aveva fatto uno dei principali strumenti di propaganda e veicolo della propria ideologia, sia le difficili condizioni economiche e sociali dell'immediato dopoguerra. Sta di fatto, come osservato dalla deputata del Pd Patrizia Prestipino, che “il silenzio dei costituenti è stato il frutto di una scelta consapevole, da contestualizzare alla luce di quel particolare periodo storico, che non nega l’importanza che lo sport da sempre riveste nella nostra società”.

È solo con la **riforma del Titolo V del 2001**, nel comma 3 dell'articolo 117 che annovera “l’ordinamento sportivo” fra le materie di competenza concorrente, che lo sport è entrato in Costituzione, ai fini però limitati del riparto di competenze legislative fra Stato e Regioni.

Ora, con questa modifica, ad essere affermata in Costituzione è la **dimensione “individuale” dell’attività sportiva** e la sua possibile configurazione in termini di diritto soggettivo, o di **diritto fondamentale di rango costituzionale**.

L’effetto più importante che si ora può auspicare, come ha sottolineato il deputato del Pd Roger De Menech, è di iniziare così a “rimuovere tutti gli ostacoli che oggi non rendono l’attività sportiva realmente e fino in fondo un’attività **universale e accessibile a tutti**”. Questo perché lo sport, come ha ribadito nella sua dichiarazione di voto in Aula l’altro esponente del Pd Luca Lotti “per il suo valore sociale di

prevenzione per la salute e per il suo valore educativo e culturale lo sport... è un tassello di primaria importanza della nostra cultura, della nostra identità nazionale, un pezzo dell'economia del nostro Paese, ma è anche soprattutto una risorsa sociale preziosa per le nostre comunità”.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari della proposta di legge costituzionale d'iniziativa dei senatori Iannone e Calandrini; Sbrollini ed altri; Biti; Augussori; Garruti ed altri; Gallone ed altri: "Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva" (approvata, in un testo unificato, in prima deliberazione, dal Senato) [AC 3531](#) e ai relativi [dossier](#) dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnato alla I Commissione Affari Costituzionali.

[Intervento per la relazione in Assemblea di Fausto Raciti](#), vicepresidente della I Commissione.

MODIFICA ALL'ARTICOLO 33 DELLA COSTITUZIONE (ART. 1)

Viene aggiunto un comma all'articolo 33 della Costituzione: “La Repubblica riconosce il **valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva** in tutte le sue forme”.

Valore educativo, perché l'attività sportiva è legata allo sviluppo e alla formazione della persona. **Valore sociale**, perché lo sport rappresenta spesso un fattore di aggregazione e uno strumento d'inclusione per chi si trova in condizioni di svantaggio o marginalità di tipo socio-economico, etnico-culturale o fisico-cognitivo. **Valore di promozione del benessere psicofisico** perché lo sport ha una innegabile correlazione con la salute, specie se intesa nella sua più moderna concezione di benessere psico-fisico integrale della persona, anziché come sola assenza di malattia.

L'attribuzione alla **Repubblica** del compito del riconoscimento all'attività sportiva di questi valori va letta in combinato disposto con l'articolo 114 della Costituzione, con l'implicazione quindi che ad esso siano chiamati, ciascuno secondo le rispettive competenze, **tutti gli enti costitutivi** della stessa Repubblica: Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni.

Il fatto che sia riconosciuto, infine, il valore dell'attività sportiva “**in tutte le sue forme**” è perché si è voluto esplicitare che la norma si riferisce allo **sport** nella sua **accezione più ampia**: professionistico, dilettantistico, amatoriale, organizzato o non organizzato.

Costituzione Testo vigente	Costituzione Testo modificato da A.C. 3531-A
<i>Articolo 33</i>	<i>Articolo 33</i>
L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.	L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.	La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.	Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.	La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
E` prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.	E` prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.	Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
	La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme.